

Bordighera, 21 febbraio 2018

**«IL PUNTO DI VISTA
DELLA LEGGE SU INTERNET»**

AVV. MARCO TODARO

Studio Legale Fucini

Corso Mombello n.50

18038 Sanremo (IM)

Tel.: 0184577500 – Fax: 0184-577400

E-mail: marco.todaro@hotmail.it

Mobile: 3471825388

**TUTTE LE FOTO SONO TRATTE DAL WEB E
SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEI SITI DI
APPARTENENZA**

I rischi di un utilizzo non consapevole dei social network:

I REATI COMMESSI IN RETE E IL CYBER BULLISMO



Stalking

Cyber bullismo

Minacce

Diffamazione

Furto

d'identità

BULLISMO

Violenza privata

La mia Carolina uccisa da 2.600 like



Carolina Picchio morì suicida, a 14 anni, nel gennaio 2013 dopo che venne diffuso in rete un video a sfondo sessuale che aveva lei come protagonista.

[...] Si è uccisa perché dei giovanotti poco più grandi di lei, dopo averla molestata sessualmente e aver filmato ogni scena, hanno messo tutto su Internet.

Post volgari su Facebook: ragazza vittima di cyber bullismo a scuola



Una ragazza presa di mira da alcuni compagni di classe. In modo pesante. Su Facebook e Whatsapp: post, commenti volgari che sono andati oltre la goliardia. La vicenda è avvenuta in un istituto tecnico savonese. I compagni che riescono, non si sa come, ad entrare sulla pagina Facebook della giovane, se ne appropriano cambiando la password, e incominciano a pubblicare post a suo nome. Post dai contenuti espliciti con tanto di numero di cellulare della compagna di classe.

Vercelli: si impicca ragazzo vittima del Cyberbullismo



Il ragazzo si era rinchiuso in casa, in preda a una forte crisi depressiva, dopo avere scoperto, e subito denunciato alla polizia postale di Biella, che alcuni suoi coetanei avevano pubblicato su una pagina Facebook alcune foto offensive nei suoi confronti – in cui appariva rinchiuso a forza dentro a un bidone della spazzatura e ritratto con un sacchetto della spazzatura in testa – oltre a postare un video su Youtube in cui veniva ridicolizzato e preso in giro.

Fonte: *Il Tempo.it* 18/09/2015, immagini di esclusiva proprietà dei siti di appartenenza.

Una definizione di bullismo:




Si parla di bullismo quando una o più persone provano piacere a usare il proprio potere per maltrattare, in modo costante e ripetitivo, uno o più individui.

Le azioni vengono messe in atto col preciso intento di danneggiare pubblicamente la persona presa di mira, attraverso atti di offesa sia fisica che psicologica, e di suscitare in essa un sentimento di umiliazione, paura e disagio interiore.

Normalmente vi sono uno o più bulli, la/ le vittime e gli osservatori.

Una definizione di cyber bullismo:



A differenza di quanto accadeva nel tradizionale bullismo in cui le vittime, rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, un rifugio sicuro, nel cyberbullismo le persecuzioni possono non terminare mai.

I cyberbulli, sfruttando la tecnologia, non più vincolati da limiti spazio-temporali, possono “infiltrarsi” nelle case delle vittime, perseguitandole, 24 ore su 24, con messaggi, immagini, video offensivi, i cui effetti risultano amplificati rispetto alle tradizionali prepotenze, con l’illusione dell’anonimità.

Insegnanti e genitori: gli strumenti di aiuto



LEGGE 71 DEL 29.05.2017

Novità e caratteristiche:

- 1) **identikit del cyber bullo**
- 2) **rimozione dei contenuti on-line entro 48 ore**
- 3) **Procedura dell'ammonimento del Questore fino a presentazione di formale querela**
- 4) **affidato un ruolo educativo alla scuola: nasce la figura del docente anti-bulli**

DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI CYBER BULLISMO:

"forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online (aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore) il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo"

SEGNALAZIONE DIRETTA DEI MINORI:

“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1 [...] può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali [...]

Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Garante per la protezione dei dati personali
Inviare all'indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, residente a _____, via/p.za _____,
tel. _____, e-mail/PEC _____ [inserire recapiti ai quale si può essere contattati e
selezionare, di seguito, l'opzione pertinente],

minore ultraquattordicenne,

ovvero

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____, nato a _____ il
_____.

SEGNALA

di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa]. In particolare, i comportamenti posti in essere, **realizzati per via telematica** e di seguito sinteticamente descritti, consistono in [selezionare la/e fattispecie rilevanti]

- pressione
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

OVVERO

diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore [*rimuovere l'informazione non rilevante*] allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Che la diffusione di contenuti lesivi dell'interessato/a è avvenuta [*selezionare la casella pertinente*]:

sul sito internet _____ all'indirizzo web [*necessario indicare URL*]_____

social media[*necessario inserire individuazione univoca*]_____

altro[*necessario specificare*]_____

Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, *screenshot*, etc.):

1. A
2. B
3. C
4. D

Inserire una sintetica descrizione dei fatti:

Tanto premesso, [*selezionare l'opzione pertinente*]

considerato che il gestore del sito internet o del *social media* al quale è stata presentata l'istanza allegata per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [*allegare la pertinente documentazione*];

considerato che non è stato in grado di presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del *social media* non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*,

RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [*selezionare la casella pertinente*]:

aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso _____;

non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome

Quali reati possono essere commessi o subiti tramite i social?



- ingiuria (ex art. 594 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

Cyberbullismo: la Polizia ammonisce quindicenne che minacciava di divulgare foto della ex-fidanzatina



Imperia, è del questore di Imperia Cesare Capocasa il primo ammonimento a carico di un adolescente residente nella città ligure. Il provvedimento nasce dalla denuncia presentata alla Polizia

Postale del capoluogo dal padre di una quindicenne la quale, dopo l'interruzione della relazione con il suo fidanzatino coetaneo, aveva da lui ricevuto sul telefonino tramite Whatsapp una foto, scattata tempo addietro in un momento di intimità, con l'inequivocabile intento di divulgarla ad amici e conoscenti quale ripicca per la fine del rapporto.

L'INSEGNANTE E' UN PUBBLICO UFFICIALE




CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 15367/2014

**L'insulto all'insegnante non è ingiuria ma è oltraggio
a pubblico ufficiale:**

Lo ha stabilito la Cassazione annullando la sentenza di non luogo a procedere, per il reato di ingiuria, emessa dal giudice di pace di Cecina (Grosseto) in favore delle madre di un'allieva di una scuola media del grossetano che aveva usato parole pesanti: l'insegnante è un pubblico ufficiale e nell'esercizio delle sue funzioni non può essere offeso nell'onore.

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Il delitto di **oltraggio a pubblico ufficiale** è stato reintrodotta dalla **L. 15 luglio 2009 n. 94**, facendo seguito all'abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera della L. 25 giugno 1999, n. 205. La nuova formulazione riprende la disposizione dell'abrogato art. 341 c.p., ma contiene notevoli elementi di differenziazione.



La nuova formulazione riprende la disposizione dell'abrogato art. 341 c.p., ma contiene notevoli elementi di differenziazione. Il legislatore ha difatti previsto elementi di tipicità della fattispecie più stringenti rispetto alla previgente disciplina:

Requisiti:

- contestualità tra offesa e compimento dell'atto d'ufficio;
- fatto commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- presenza di più persone oltre al reo e alla persona offesa.

Si tratta di reato PLURIOFFENSIVO:

- lesione del pubblico ufficiale;
- lesione dell'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.